Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 20 gennaio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto Presidenziale 23 novembre 1959

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

MILLEFANTI Ambrogio, nato a Cislago (Varese) il 14 febbraio 1916, partigiano combattente. — In accaniti assalti contro munite posizioni fortificate nemiche si prodigava, tra i primi, trascinando con il suo slancio i propri compagni al successo. — Crazia, 12 aprile 1945-10 maggio 1945.

(129)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1960, n. 1. (*Raccolta 1960*).
Emissione di buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, con scadenza 1° aprile 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disporre l'emissione di nuovi buoni del Tesoro novennali a premi anche per provvedere al rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi con scadenza 1° aprile 1960;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e per il tesoro di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro novennali a premi, con scadenza 1° aprile 1969, per un importo in valore nominale di lire 250 miliardi, i quali fruttano l'interesse annuo del cinque per cento, pagabile in due semestralità posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno.

E' data facoltà ai possessori dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi con scadenza 1° aprile 1960, di chiederne il rinnovo nei nuovi buoni, qualora non intendano provvedere alla loro riscossione alla scadenza medesima.

Art. 2.

I buoni del Tesoro novennali 5% con scadenza 1° aprile 1969 concorrono, per ciascuna serie di dieci miliardi di lire di capitale nominale, ai seguenti premi, da sorteggiare entro il mese di marzo di ogni anno di durata dei buoni medesimi e pagabili dal 1° aprile successivo:

al primo numero estratto: lire dieci milioni;

ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinque milioni;

ai venti successivi numeri estratti, per ciascuno: lire un milione.

Art. 3.

I titoli, gli interessi ed i premi di cui al presente decreto sono esenti:

a) da ogni imposta reale presente e futura;

b) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni;

c) dalla imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini tutti di cui al presente articolo, i titoli sono esenti da obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse

ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 4.

I buoni del Tesoro novennali 5% a premi, con scadenza 1° aprile 1969, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico ed emessi con l'osservanza delle disposizioni che regolano lo stesso Gran Libro.

I buoni medesimi, al pari degli altri titoli di debito pubblico, sono accettati tutte le volte che per disposizioni legislative o regolamentari siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere, depositi a garanzia in titoli del debito pubblico o rinvestimenti di capitali in siffatti titoli.

I nuovi titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi concessi alle rendite di debito pubblico. Ad essi sono altresì estese le disposizioni di cui al titolo secondo del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

S'intendono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo veruna autorizzazione o formalità, la intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro novennali versati per il rinnovo, nonchè le garanzie con gli stessi costituite.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti il prezzo di emissione dei nuovi buoni novennali per le sottoscrizioni in contante nonchè le condizioni ed i termini per il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali con scadenza 1° aprile 1960.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro determinerà con propri decreti le caratteristiche ed i tagli dei nuovi titoli nonchè la data e le modalità di estrazione e di pagamento dei premi dei titoli stessi.

Il Ministro per il tesoro inoltre facoltà di disporre il pagamento anticipato dell'ultima cedola dei buoni novennali presentati per il rinnovo, nonchè quello del rateo d interesse, al cinque per cento annuo, fino al 31 marzo 1960 per le sottoscrizioni in contanti ed ogni altra condizione e modalità per la esecuzione delle operazioni di cui al presente decreto.

Art. 7.

I nuovi buoni novennali sono assunti da un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia, con obbligo per il Consorzio medesimo di escludere dal collocamento tra il pubblico, per tenerli à disposizione dei possessori dei buoni del Tesoro novennali 5%-1960, i titoli necessari per consentire l'integrale rinnovo di quelli a tal fine presentati entro il termine che sarà stabilito dal Ministro per il tesoro ai sensi del precedente art. 5.

Il Ministro per il tesoro provvederà a stipulare le convenzione con la Banca d'Italia per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio, stabilendo i termini per i relativi versamenti in tesoreria e regolando ogni altra condizione col Consorzio stesso.

Art. 8.

Il sorteggio dei premi relativi all'ultima scadenza dei buoni del Tesoro novennali 5%-1960 avrà luogo anticipatamente nel giorno che sarà stabilito dal Ministro per il tesoro.

E' data facoltà all'Amministrazione del debito pubblico di derogare alle norme in vigore circa i termini di pubblicazione dell'avviso concernente i sorteggi di cui al presente articolo.

I buoni suddetti versati per il rinnovo sono considerati estinti ad ogni effetto salvo il diritto ai premi non riscossi, purchè non prescritti.

Art. 9.

Tutti gli atti e documenti comunque relativi alle operazioni di cui al presente decreto, nonchè gli atti relativi alla costituzione del Consorzio di cui al precedente art. 7, i conti e la corrispondenza del Consorzio medesimo sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e quelle da una ad altra filiale della Banca d'Italia, site o non in capoluogo di provincia, sono effettuate in esenzione dalle tasse postali; analoga agevolazione si applica per i trasferimenti dei titoli versati per il rinnovo.

Sono osservate, in ogni caso, le formalità da stabilirsi dal Ministro per il tesoro d'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da qualsiasi tassa e diritto spettante all'Erario o agli enti locali.

Art. 10.

All'onere relativo alle spese di allestimento, emissione e collocamento dei nuovi titoli, ai ratei per interessi ed agli altri oneri comunque derivanti dal presente decreto, valutati in lire 4700 milioni, si provvederà con aliquota dei proventi dell'emissione dei nuovi buoni novennali di cui al precedente art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1959.

Determinazione del contingente numerico dei salariati non di ruolo addetti ai servizi della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1958-59.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 3;

Visto il decreto interministeriale in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene istituito un contingente numerico di salariati temporanei, già appartenenti all'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.), nel numero di otto unità delle quali n. 5 (cinque) di 2ª categoria (qualificati) e n. 3 (tre) di 3ª categoria (comuni);

Visto il decreto interministeriale 29 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1957, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 324, con il quale viene determinato il contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, in due unità, delle quali una classificabile alla 1ª categoria (specializzati) e l'altra alla 2ª categoria (qualificati);

Considerato che, per le accresciute esigenze di servizio, si rende indispensabile un aumento delle unità di cui trattasi;

Vista la nota in data 12 settembre 1958, n. 25168, del Ministero della difesa Esercito, con la quale viene posto a disposizione della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, con decorrenza 1° gennaio 1959, un salariato temporaneo classificabile alla 2ª categoria;

Considerato che, con nota n. 170813 del 26 gennaio 1959 il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, si è pronunciato favorevolmente al trasferimento della predetta unità ed alle conseguenti variazioni compensative dei contingenti numerici delle Amministrazioni interessate;

Visto l'art. 3, secondo e il terzo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuta la necessità di unificare i predetti contingenti e stabilire per l'esercizio finanziario 1958-59 un contingente unico del personale salariato non di ruolo per i servizi della cennata Direzione generale;

Ritenuto che all'aumento di tale contingente, a decorrere dal 1° gennaio 1959, viene provveduto con il trasferimento presso detta Direzione generale della unità sopra specificata, già in servizio presso il Ministero della difesa Esercito;

Decreta:

Per l'esercizio finanziario 1958-59, il contingente numerico dei salariati non di ruolo per i servizi della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, viene unificato e fissato nel numero di dieci unità, delle quali una di 1ª categoria e, a decorrere dal 1° gennaio 1959, detto contingente viene elevato a complessive undici unità, delle quali una classificabile alla 1ª categoria, in relazione al trasferimento, di cui alle premesse, di una unità del Ministero della difesa-Esercito.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1959
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 381

(198)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 agosto 1959.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei del Deposito generale dei valori bollati per l'esercizio finanziario 1959-60.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della citata legge, occorre procedere alla determinazione, per l'esercizio finanziario 1959-60, del contingente di salariati temporanei per i servizi del Deposito generale valori bollati, dipendente dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Che dev'essere fissato, inoltre, il numero massimo dei salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria (specializzati);

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente di salariati temporanei del Deposito generale valori bollati, per l'esercizio finanziario 1959-60, è determinato in complessive 11 unità, di cui 5 da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 agosto 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1959
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 46

(240)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1959.

Sostituzione di un membro del Comitato regionale per l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1958 con il quale è stato costituito per il biennio 1958-1960 il Comitato regionale per l'assistenza alla mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Calabria;

Vista la nota n. 31237 del 7 novembre 1959 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha prospettata la opportunità di sostituire il proprio rappresentante dott. Leonardo Petronio, capo dell'Ispettorato compartimentale agrario di Catanzaro, con il dott. Pompilio Ferri, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria, sede del Comitato regionale di cui trattasi;

Vista la nuova designazione;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Pompilio Ferri è nominato membro del Comitato regionale per l'assistenza alla mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Calabria quale rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dott. Leonardo Petronio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(270)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1959.

Costituzione, presso la Direzione dei lavori pubblici del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, della Commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze e dai Consigli provinciali dell'Ordine degli ingegneri;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ai componenti delle Commissioni di cui trattasi spetta il gettone di presenza previsto dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Direzione dei lavori pubblici del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, è costituita la Commissione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, così composta:

Presidente:

Abbamondi dott. Roberto, consigliere della Corte di appello di Trieste.

Membri:

Mocellini dott. ing. Ettore, ispettore generale del Genio civile, capo dell'Ispettorato generale del Genio civile di Trieste;

Pinzani dott. ing. Vittorio, ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Trieste;

Schiavuta dott. ing. Achille, ingegnere capo dell'Ufficio speciale del Genio civile per le opere marittime di Venezia;

Giannini dott. ing. Giuseppe.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute è attribuito ai componenti della predetta Commissione un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1959

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1959
Registro n. 54, foglio n. 99

(156)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1959.

Sostituzione di un membro della Commissione di previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1950, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati della industria della provincia di Varese;

Vista la nota n. 20201 del 13 ottobre 1959, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima

occupazione di Varese comunica che la locale Associazione degli industriali ha chiesto che al posto del proprio rappresentante sig. Colli Tarcisio, deceduto, sia nominato il comm. Broggi Gianni;

Decreta:

Il comm. Broggi Gianni è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati della industria della provincia di Varese in sostituzione del sig Colli Tarcisio.

Roma, addì 21 dicembre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(231)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1960.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Modena a gestire in Medolla una succursale del proprio magazzino generale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1958, il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti Ministeriali 18 gennaio 1949, 16 gennaio 1954, 22 febbraio 1955 e 5 novembre 1957, con i quali il Consorzio agrario provinciale di Modena è stato autorizzato ad istituire e gestire in Modena e provincia un magazzino generale con numerose succursali, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza con la quale detto Consorzio chiede di essere autorizzato a gestire una ulteriore succursale in Medolla;

Visti i documenti allegati alla predetta istanza;

Visto il parere favorevole espresso, in merito, dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena con la deliberazione n. 325, del 14 ottobre 1959;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Modena è autorizzato a gestire, in Medolla, nei locali indicati nella istanza, di cui alle premesse, una succursale del proprio magazzino generale, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Per le operazioni di deposito che saranno effettuate in detta succursale verranno applicate le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore pel magazzino generale principale.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1960

Il Ministro: COLOMBO

(242)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1960.

Composizione della Deputazione della Borsa merci di Torino per l'anno 1960.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Torino;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa merci di Torino per l'anno 1960, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Franco dott. Giuseppe;
2) Cerutti prof. Agostino;
3) Rattalino rag. Giuseppe;
4) Feyles dott. Rino;
5) Morello Giuseppe;
6) De Maria Teresio;
7) Governa dott. Luigi.

Membri supplenti:

1) Tessore Ottavio;
2) Occhetti Nello;
3) Nosetti rag. Leonardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1960

Il Ministro: COLOMBO

(197)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1960.

Riconoscimento della personalità giuridica della Federazione delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione del bestiame tra piccoli proprietari del Comprensorio di riforma fondiaria in Campania, con sede in Battipaglia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regio decreto 26 febbraio 1920, n. 271, che approva le norme per l'applicazione del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759;

Visto il regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Vista la deliberazione, in data 26 giugno 1958, del Consiglio di amministrazione della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Campania, con sede in Battipaglia, che promuove la costituzione della « Federazione delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione del bestiame tra piccoli proprietari del Comprensorio di riforma fondiaria in Campania »;

Visto lo statuto della predetta Federazione, nonchè l'atto costitutivo, in data 24 febbraio 1959, a rogito notaio dott. Carmelo De Chiara, registrato ad Agropoli il 7 marzo 1959 al n. 327, mod. I, vol. 21;

Vista la domanda del presidente della Federazione, intesa ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Federazione stessa ai sensi dell'art. 9 del citato regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, nonchè l'approvazione dello statuto;

Decreta:

E' riconosciuta la personalità giuridica della « Federazione delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione del bestiame tra piccoli proprietari nel Comprensorio di riforma fondiaria in Campania », con sede in Battipaglia (Salerno), ed è approvato lo statuto deliberato in data 24 febbraio 1959 dall'Assemblea dei rappresentanti delle associazioni agrarie federate.

Roma, addì 12 gennaio 1960

Il Ministro: COLOMBO

(241)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1960.

Nomina dei componenti il Comitato centrale per la circolazione stradale ed il traffico.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto Ministeriale in data 10 novembre 1959, n. 7202, con il quale è stato costituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, un Comitato centrale per la circolazione ed il traffico stradale, con il compito di fornire al Ministro per i lavori pubblici opera di consulenza giuridica, tecnica ed amministrativa nelle materie inerenti alla circolazione ed al traffico stradale e nei casi in cui lo stesso Ministro riterrà di sottoporre al suo esame;

Considerato che occorre ora provvedere alla nomina dei componenti il Comitato stesso;

Viste le lettere delle Amministrazioni e degli Enti interessati riguardanti la designazione dei rispettivi rappresentanti:

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti in seno al Comitato centrale per la circolazione stradale e per il traffico, istituito con il decreto citato nella premesse, i seguenti signori:

1) Fraschetti dott. ing. Aldo, direttore generale dell'A.N.A.S.;

2) Andreucci dott. Mario, direttore generale della Viabilità ordinaria e delle NN.CC.FF. presso il Ministero dei lavori pubblici;

3) Roberssen dott. Guglielmo, presidente di sezione del Consiglio di Stato, capo dell'Ufficio studi e legislazioni del Ministero dei lavori pubblici;

4) Smedile dott. Antonio, capo dell'Ispettorato generale della circolazione e del traffico presso il Ministero dei lavori pubblici;

5) Zecchini dott. ing. Quinto, direttore del Servizio tecnico della Direzione generale dell'A.N.A.S.;

6) Pellegrino dott. Nicola, capo del Servizio amministrativo del predetto Ispettorato generale della circolazione e del traffico;

7) Santamaria dott. ing. Fernando Cecilia, capo del Servizio tecnico del predetto Ispettorato generale della circolazione e del traffico;

8) Crespo dott. ing. Antonio, funzionario della Direzione generale dell'A.N.A.S.;

9) Salvatori dott. ing. Paolo, funzionario della Direzione generale dell'A.N.A.S.;

10) Firpo dott. ing. Federico, direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

11) Marcucci dott. ing. Armando, ispettore generale tecnico del predetto Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, designato dall'on.le Ministro per i trasporti;

12) Fabbricotti dott. Fabrizio, designato dall'onorevole Ministro per gli affari esteri;

13) Padalino dott. Guido, designato dall'on.le Ministro per l'interno;

14) Nardi dott. Attilio, designato dall'on.le Ministro per il tesoro;

15) Carlini maggiore Paolo, designato dall'onorevole Ministro per la difesa;

16) D'Arienzo dott. Enrico, designato dall'onorevole Ministro per la pubblica istruzione;

17) Bellei dott. ing. Crescenzio, designato dall'onorevole Ministro per l'industria ed il commercio;

18) Cobre dott. Carlo, designato dall'on.le Ministro per l'agricoltura e le foreste;

19) Palombi tenente colonnello Edoardo, designato del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

20) Tanca tenente colonnello Vincenzo, designato dal Comando generale della Guardia di finanza;

21) Inghirami maggiore Lorenzo, designato dall'on.le Ministro per l'interno;

22) Casati avv. Adrio, designato dall'Associazione delle provincie d'Italia;

23) Greggi dott. ing. Agostino, designato dall'Associazione comuni d'Italia;

24) Mungo dott. Francesco, designato dal presidente dell'Automobile club d'Italia;

25) Pellizzi dott. ing. Giuseppe, designato dal presidente del Touring club italiano;

26) Bernieri dott ing. Ugo, designato dalla presidenza dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.);

27) Guzmann dott. Raffaello, presidente dell'Unione giornalisti aeronautici italiani, esperto;

28) Molinari dott. Osvaldo, presidente dell'E.N.P.I., esperto;

29) Resta on.le prof. Raffaele, presidente dell'I.N.P.I.S., esperto;

30) Vedovato on.le prof. Giuseppe, presidente dell'Associazione nazionale autoservizi in concessione, esperto;

31) Bianchi comm Emanuele, presidente della Federazione nazionale motociclistica italiana, esperto;

32) Del Core dott. Favia, direttore del settimanale « Motor », esperto;
33) Orvieto avv. Arturo, esperto;
34) Mariani dott. Carlo, esperto;
35) Canestrini dott. ing. Giovanni, esperto;
36) Tocchetti dott. ing. Luigi, presidente della Federazione italiana delle strade, esperto.

Art. 2.

Le mansioni dei servizi di segreteria saranno esplicate dai signori: dott. Marcello Bettazzi, Mariano Castellano e Giacomo Schina, funzionari dell'Ispettorato generale della circolazione e del traffico.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1960

Il Ministro: TOGNI

(215)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1960

Sorteggio anticipato per l'attribuzione dei premi relativi all'ultimo anno di durata dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1960.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 19 gennaio 1960, n. 1, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1969, con il quale, fra l'altro, è data facoltà al Ministro per il tesoro di stabilire il sorteggio anticipato dei premi relativi all'ultimo anno di durata dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi di scadenza 1° aprile 1960;

Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1952, concernente anche le modalità per il sorteggio e l'attribuzione dei premi sui predetti buoni 5%-1960;

Ritenuta la necessità di stabilire la data e le modalità del sorteggio anticipato suddetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ultimo sorteggio dei premi da attribuire ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1960, che, a norma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 12 febbraio 1952 citato nelle premesse, avrebbe dovuto aver luogo il giorno 8 marzo 1960, verrà effettuato anticipatamente il 22 gennaio 1960, dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con l'osservanza delle norme indicate nel decreto Ministeriale predetto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1960
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 216. — FLAMMIA

(277)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 9 gennaio 1960.

Proroga del termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Ravenna.

Relazione illustrativa del decreto di proroga del termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Ravenna.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 6 ottobre 1959, fu sciolto il Consiglio provinciale di Ravenna e fu affidata ad una Commissione straordinaria la provvisoria amministrazione della Provincia.

Detta Commissione si è insediata il 10 ottobre 1959.

Dovrebbero, pertanto, indirsi i comizi per l'elezione del nuovo Consiglio provinciale, ma ciò appare nel momento sconsigliabile, in quanto la Commissione straordinaria ha in corso di esame e di definizione numerosi importanti provvedimenti la cui interruzione sarebbe sommamente pregiudizievole per gli interessi e per il buon andamento amministrativo dell'Ente.

Per quanto sopra esposto, ravvisando nel caso la sussistenza dei motivi di cui agli articoli 323 del testo unico legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, ed avvalendomi della facoltà concessami da tale ultimo articolo, ho disposto con mio decreto odierno la proroga per sei mesi del termine per la elezione del nuovo Consiglio provinciale di Ravenna.

Ravenna, addì 9 gennaio 1960

Il prefetto: SCARAMUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 6 ottobre 1959, col quale venne sciolto il Consiglio provinciale di Ravenna e nominata la Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della Provincia;

Ritenuto che detta Commissione si è insediata in data 10 ottobre 1959;

Considerato che, per le ragioni indicate nella relazione che precede, non appare opportuno alla scadenza del termine stabilito per la durata in carica della Commissione, indire le elezioni per la ricostituzione del predetto Consiglio e che è, pertanto, necessario provvedere alla proroga della gestione straordinaria per un congruo periodo;

Considerato che il Consiglio di cui trattasi è stato sciolto per la seconda volta nel periodo di due anni, essendo stato sciolto in precedenza con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 gennaio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1958;

Visti l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 dicembre 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e la legge 18 maggio 1951, n. 328;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Ravenna — scadente il 10 corrente mese — è prorogato di mesi sei.

Ravenna, addì 9 gennaio 1960

Il prefetto: SCARAMUCCI

(234)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1959, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sig. Ruocco Costanzo, contro l'autorizzazione concessa dal Ministero per la sopraelevazione e l'ampliamento dell'Albergo Metropole, sito nel comune di Capri.

(250)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Latisana (Udine)

Con decreto Ministeriale 15 gennaio 1960, n. 304, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Latisana, approvato con decreto Ministeriale 17 luglio 1948, e prorogato con decreto Ministeriale 31 luglio 1953, è ulteriormente prorogato fino al 17 luglio 1958.

(254)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Genova

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1960, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 252, previa decisione delle osservazioni, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Genova.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(217)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.70.9647 del 30 dicembre 1959, firmato per delega dal Sottosegretario di Stato on. avv. Guido Bisori, previo avviso del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali è stato autorizzato ad acquistare l'immobile sito in Padova, al numero civico 6-*A/B* della via Gaspare Gozzi, di proprietà dei signori Giulio Foralosso ed ing. Mario Lionello, per il prezzo complessivo di L. 20.000.000 (venti milioni).

(142)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Corso dei cambi del 19 gennaio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,23	621,90	621,17	621,15	620,90	621,23	621,12	621,15	621,20	621,20
$ Can.	651,87	652,75	652 —	652,625	652,60	651,75	652,75	651,65	651,62	652,50
Fr. Sv.	143,65	143,60	143,62	143,61	143,60	143,63	143,58	143,65	143,62	143,60
Kr. D.	89,87	89,85	89,87	89,855	89,89	89,87	89,8475	89,85	89,87	89,87
Kr. N.	86,84	86,83	86,86	86,84	86,85	86,84	86,84	86,75	86,84	86,85
Kr. Sv.	119,91	119,90	119,90	119,92	119,95	119,92	119,92	119,92	119,92	119,92
Fol.	164,60	164,59	164,63	164,68	164,65	164,60	164,64	164,60	164,60	164,60
Fr. B.	12,45	12,448	12,45	12,45	12,45	12,45	12,44875	12,43	12,44	12,445
Fr. Fr.	126,53	126,58	126,59	126,60	126,57	126,54	126,59	126,50	126,53	126,53
Lst.	1738,25	1738,20	1738,30	1738,25	1738 —	1738,18	1738,25	1738,15	1738,20	1738,30
Dm. occ.	148,95	148,94	148,96	148,955	148,95	148,94	148,965	148,85	148,94	148,95
Scell. Austr.	23,90	23,89	23,895	23,90	23,85	23,90	28,895	23,90	23,90	23,90

Media dei titoli del 19 gennaio 1960

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	72,825
Id. 3,50 % 1902	71,55
Id. 5 % 1935	104,10
Redimibile 3,50 % 1934	95,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,40
Id. 5 % 1936	99,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 gennaio 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,135
1 Dollaro canadese	652,687
1 Franco svizzero	143,595
1 Corona danese	89,851
1 Corona norvegese	86,84
1 Corona svedese	119,92
1 Fiorino olandese	164,66
1 Franco belga	12,449
1 Franco nuovo (N.F.)	126,595
1 Lira sterlina	1738,25
1 Marco germanico	148,96
1 Scellino austriaco	23,897

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

9ª Estrazione (anticipata) per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1960

Si rende noto che il giorno 22 gennaio 1960, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la nona ed ultima estrazione anticipata (art. 8 decreto-legge 19 gennaio 1960, n. 1 e decreto Ministeriale 19 gennaio 1960), per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, quattro di L. 5.000.000 e venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle 12 serie (dalla 33ª/1960 alla 44ª/1960) dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1960, emessi in base alla legge 30 dicembre 1950, n. 1040 e decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1951, n. 8.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto Ministeriale 12 febbraio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47, del 23 successivo, avranno luogo il giorno 21 dello stesso mese di gennaio, alle ore 10, in una sala aperta al pubblico della stessa Direzione generale.

Roma, addì 19 gennaio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(278)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoche di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 10 aprile 1959, nella zona di Riano e Roma, della estensione di ettari 850 circa, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 17 agosto 1955, nella zona di Casalbordino (Chieti), della estensione di ettari 2300, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 31 marzo 1958, nella zona di Castelvittorio, della estensione di ettari 1000 circa, compresa entro i confini delimitati con il suddetto decreto Ministeriale, viene revocato.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 3 agosto 1951 e 26 giugno 1952, nella zona di Montoggio (Genova), della estensione di ettari 300 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 3 agosto 1951, viene revocato.

(140)

Sclassificazioni ed alienazioni di suolo tratturale in comune di Scerni

Con decreto Ministeriale in data 9 novembre 1959, numero 21535/3599, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, al sig. Menna Panfilo, nato in Scerni il 9 giugno 1934, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 2825, riportate in catasto alle particelle numeri 357-*e* e 241 parte del foglio di mappa n. 22, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 877 e 876.

Con decreto Ministeriale in data 9 novembre 1959, numero 21533/3597, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, alla signora Menna Teresa, nata a Casalanguida il 3 maggio 1905, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 2430, riportate in catasto alle particelle numeri 357-c, 235 parte, 236 parte e 354 parte del foglio di mappa n. 22, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 873 e 872.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 9636/1747, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, al sig. Giacomucci Giacomo, nato l'11 novembre 1917 in Scerni, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », in Scerni, estesa mq. 84, riportata in catasto alla particella n. 336 parte del foglio di mappa n. 25, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 336-*b*.

Con decreto Ministeriale in data 9 novembre 1959, numero 21546/3610, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, al sig. De Francesco Tommaso, nato in Atessa il 31 luglio 1924, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 1760, riportate in catasto alle particelle numeri 278-*g*, 250-1/22 e 277, parte del foglio di mappa n. 22, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 904 e 903.

(187)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 gennaio 1960) il Bollettino n. 4 degli accordi e contratti collettivi nazionali contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1) C.C.N.L. del 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi;

2) C.C.N.L. del 18 dicembre 1957 per gli impiegati dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi;

3) Accordo per la istituzione dei Collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria dei laterizi e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia, integrante del C.C.N.L. per gli impiegati dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi del 18 dicembre 1957.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(251)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 gennaio 1960) il Bollettino n. 5 degli accordi e contratti collettivi nazionali contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

C.C.N.L. del 1° luglio 1959 per aziende esercenti l'attività di installazione e costruzione di cartelli e segnalazioni stradali e allestimenti in genere.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(252)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 gennaio 1960) il Bollettino n. 7 degli accordi e contratti collettivi nazionali contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1) Contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959;

2) Contratto nazionale di lavoro giornalistico del 23 luglio 1947.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(253)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a undici posti di vice ragioniere economo in prova nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, con norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme modificato con legge 15 giugno 1959, n. 430;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 700, relativa all'istituzione del ruolo organico unico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato;

Visto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, concernente il regolamento sui convitti nazionali, in quanto compatibile con le disposizioni dei decreti Presidenziali 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686 e con la legge 30 luglio 1959, n. 700;

Viste le disposizioni vigenti relative a deroghe al limite massimo di età prescritto per l'ammissione agli impieghi dello Stato e quelle concernenti riserve di posti e preferenze;

Visto il decreto Presidenziale 24 novembre 1951, n. 1396, (prorogato con decreto Presidenziale 29 dicembre 1956, numero 1507) con particolari disposizioni relative ai candidati ai pubblici concorsi aventi conoscenza della lingua tedesca;

Decreta:

Art. 1.

(Concorso a posti di vice ragioniere economo in prova nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato)

E' indetto un pubblico concorso per esami a undici posti di vice ragioniere economo in prova nel ruolo della carriera di concetto nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

Uno dei suddetti posti è riservato al concorrente che abbia superato, oltre alle prove di esame obbligatorie, quella facoltativa di lingua tedesca di cui al programma annesso al presente decreto, riportando nella prova stessa almeno punti 7 su 10. In mancanza di vincitore, tale posto sarà conferito con le modalità ordinarie, secondo l'ordine della graduatoria generale, osservate, in ogni caso, le vigenti disposizioni che prevedono riserve e preferenze a favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 2.

(Requisiti generali. Deroghe ai limiti di età)

1. Per l'ammissione al concorso, gli interessati devono possedere, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, di cui all'art. 3, i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le deroghe di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo;

c) buona condotta (al cui accertamento provvede l'Amministrazione);

d) idoneità fisica all'impiego (per la quale l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

e) godimento dei diritti politici;

f) titolo di studio: diploma di ragioniere e perito commerciale. Sono considerati validi i titoli di studio equipollenti rilasciati ai sensi dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non possono partecipare al presente concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

2. *Si prescinde dal limite massimo di età*:

per coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando, rivestano la qualifica di impiegato civile dello Stato di ruolo o di ruolo aggiunto;

per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, anche se non sono stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

3. *Il limite massimo di età è elevato*:

A) a favore degli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente;

a favore degli assistenti straordinari, volontari e incaricati sia in attività di servizio sia cessati per motivi non disciplinari, per un periodo di tempo pari a metà del servizio prestato presso le Università o presso gli Istituti di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età non può eccedere, in nessun caso i 40 anni;

B) a favore dei colpiti dalle abrogate leggi razziali, di un periodo di tempo pari a quello intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, purchè, con tale beneficio, il limite massimo di età non superi i 40 anni;

C) di anni due, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

D) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45 o che, durante tale guerra, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare (decreto legislativo 3 gennaio 1948, n. 48);

b) per coloro che abbiano partecipato, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore degli ex-combattenti;

E) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 (della famiglia devono far parte almeno 7 figli viventi; sono considerati viventi anche i figli caduti in guerra);

F) il limite massimo di età è elevato ad anni 40: per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Le elevazioni di cui alle precedenti lettere da *A)* ad *E)* si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

G) il limite massimo di età è inoltre elevato fino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra già facenti parte delle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate; per i mutilati e invalidi di guerra alto-atesini; per i mutilati e gli invalidi per servizio.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla nona o decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci quattro e dieci della categoria nona e da tre a sei della categoria decima della tabella allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 886 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B*) al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Per l'ammissione al concorso degli impiegati statali delle carriere esecutive, si osservano le disposizioni dell'art. 173 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

(*Presentazione delle domande di ammissione*)

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono inoltrare, a tal fine, domanda di ammissione, in carta legale da L. 200, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V. La domanda deve pervenire al Ministero entro sessanta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non sono ammessi riferimenti a documenti eventualmente già prodotti sia a questa che ad altra Amministrazione.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine possono fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici indicando, in tal caso, l'organo che li ha rilasciati e l'ufficio presso cui sono depositati.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) la data ed il luogo di nascita, specificando, quando è il caso, il titolo od i titoli di cui al precedente art. 2, posseduti, ai fini della deroga al limite massimo di età;

d) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) il titolo di studio posseduto e l'istituto presso il quale è stato conseguito, con la relativa data;

g) la propria posizione nei confronti degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) il domicilio e l'indirizzo al quale inviare le comunicazioni occorrenti;

l) di essere disposto a raggiungere qualsiasi sede;

m) se attualmente è in servizio presso una pubblica Amministrazione (da indicarsi);

n) se intende sostenere la prova di lingua tedesca.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza; sia la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale gli interessati prestano servizio.

Qualora la domanda sia formalmente imperfetta, il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione.

Art. 4.

(*Prove di esame. Ripartizione del punteggio*)

Il concorso consiste in tre prove di esame, di cui due scritte ed una orale.

Il programma di esame è indicato nell'annessa tabella.

A ciascuna prova di esame sono attribuiti 10 punti.

La media delle prove scritte si esprime in decimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno punti 7 su 10 nelle prove scritte e non meno di punti 6 su 10 in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non vi abbia ottenuto la votazione di almeno punti 6 su 10.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto in quella orale. Essa si esprime in ventesimi.

La prova facoltativa di lingua tedesca s'intende superata se il candidato vi abbia riportato almeno punti 7 su 10. Essa è valutata separatamente; non confluisce nella votazione complessiva.

La data delle prove scritte sarà resa nota ai candidati ammessi al concorso mediante comunicazione diretta e con avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati, ammessi alla prova stessa, mediante comunicazione diretta.

Perde il diritto alla prova orale chi non si trovi presente nel giorno stabilito, salvo gravissimi motivi riconosciuti dalla Commissione giudicatrice del concorso, la quale, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove, gli fissa definitivamente altro giorno.

Tanto le prove scritte quanto la prova orale avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati.

Art. 5.

(*Svolgimento delle prove di esame e documenti di identità personale*)

Per quanto riguarda lo svolgimento delle prove, saranno osservate le disposizioni di cui ai decreti Presidenziali 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, al momento di ognuna delle prove di esame, la carta di identità od il libretto ferroviario, o la tessera postale di riconoscimento personale, od il libretto di pensione (con fotografia) od il porto d'armi, o la patente automobilistica, od il passaporto, oppure, mancando di tali documenti, la propria fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 6.

(*Graduatoria di merito. Riserve di posti. Preferenze*)

Con decreto Ministeriale saranno approvate, sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori.

Nella graduatoria generale di merito saranno inclusi i concorrenti che abbiano superato le prove di esame nei modi indicati dall'art. 4 (che abbiano ottenuto, cioè, la votazione complessiva, nelle prove di esame, di almeno punti 13 su 20 con la media di almeno 14/20 nelle prove scritte e con almeno punti 6 su 10 nella prova orale).

Nella graduatoria dei vincitori saranno inclusi i concorrenti compresi nella graduatoria generale di merito, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso. Tale graduatoria sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti, e preferenza e parità di merito, nei confronti di particolari categorie di cittadini.

Saranno inoltre formate apposite graduatorie relativamente al posto riservato a favore dei candidati che abbiano conoscenza della lingua tedesca.

Le graduatorie del concorso saranno pubblicate nel « Bollettino ufficiale » parte 2ª, di questo Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*: dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

In caso di parità di merito, valgono le preferenze stabilite dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e delle altre disposizioni vigenti.

Art. 7.

(Documentazione dei titoli di precedenza e di preferenza)

Coloro che intendono fare valere titoli di precedenza o di preferenza dovranno produrre a questo Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione i documenti comprovanti il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma di seguito indicata:

1) gli ex combattenti, i partigiani combattenti, i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la « dichiarazione integrativa » in bollo da L. 100;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi appartenenti alle altre categorie indicate nell'art. 2, n. 3, lettera *G*) e i mutilati civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

5) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) gli orfani di caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nel precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

8) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

9) i profughi dei territori di confine dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

10) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

11) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

12) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

13) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

14) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

15) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui al precedente n. 14), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al quarto comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

16) le vedove dei caduti in guerra o per fatti di guerra non rimaritate, i congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi bellici produrranno apposito certificato del sindaco competente, in carta da bollo da L. 100 o copia autentica del libretto di pensione di guerra o del decreto di concessione della pensione, o dichiarazione della sede competente dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

17) gli addetti, civili o militari, alla bonifica dei campi minati, produrranno una dichiarazione dell'autorità competente, in regolare carta da bollo, attestante il possesso della qualifica di cui sopra;

18) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e natura del servizio e con l'attestazione che il servizio stesso è stato prestato lodevolmente;

19) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

20) i candidati, già appartenenti agli enti di diritto pubblico soppressi o messi in liquidazione a norma della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta legale da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risultino il servizio prestato e la data di risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 8.

(Documenti di rito)

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare, nel termine di sessanta giorni a decorrere da quello di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) diploma relativo al titolo di studio prescritto;

d) certificato attestante che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) stato di famiglia (da presentarsi soltanto da parte dei candidati coniugati con o senza prole o vedovi con prole);

g) certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'impiego, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto;

h) certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari,

i) eventualmente, il documento od i documenti comprovanti il diritto del candidato a deroga al limite massimo di età qualora non siano già stati prodotti ai sensi del precedente art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b), d), e), f), g)*, devono essere di data non anteriore a tre mesi a decorrere da quella dell'apposita comunicazione qui sopra indicata.

Il personale statale di ruolo o di ruolo aggiunto deve presentare, nei termini di cui sopra, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il certificato medico, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Non è ammesso riferimento a documenti prodotti, per altro fine, a questa Amministrazione od a quelli prodotti ad altra Amministrazione, salva la facoltà concessa ai profughi di cui al precedente art. 3, terzo comma; tutti i documenti devono, inoltre, essere redatti in competente carta da bollo.

Art. 9.

(Esenzione dal bollo)

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 26, tabella *B)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, secondo le modalità stabilite nello stesso decreto.

Art. 10.

(Forma dei documenti)

I documenti, la cui presentazione è prevista dagli articoli precedenti, possono essere prodotti, anziché in originale, in copia autentica, anche se ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 6 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n 678. L'autenticazione può essere effettuata, con le modalità previste dall'art. 8 del citato decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o presso il quale l'originale si trova depositato o dal pubblico ufficiale competente a ricevere la documentazione.

Resta fermo, anche per i documenti prodotti in copia autentica, l'obbligo di osservare le vigenti disposizioni sul bollo Per la data di rilascio dei documenti, agli effetti delle disposizioni del presente decreto, si fa riferimento a quella dell'originale e non a quella della copia.

Art. 11.

(Commissione esaminatrice)

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita come segue, ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 3 agosto 1957, n. 686:

da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, che la presiede;

da due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

da due professori di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, delle materie sulle quali vertono le prove di esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 12.

(Nomina)

L'accettazione della nomina non può essere in alcun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di non accettare la nomina, che subordini la sua accetazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

Il vincitore che accetti la nomina sarà assunto quale vice ragioniere economo in prova nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale della carriera di appartenenza (stipendio relativo al coefficiente 202 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre agli altri assegni spettanti a norma di legge).

Art. 13.

(Rinvio)

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto ed espressamente qui richiamato, tengono luogo le disposizioni dei decreti Presidenziali 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1959
Registro n. 139, *foglio n.* 387

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Svolgimento di un tema riguardante un fenomeno o un aspetto, di particolare interesse e di comune conoscenza, della vita moderna, indicato dalla Commissione esaminatrice. La prova è rivolta ad accertare la capacità del candidato di esprimersi con ordine, chiarezza e correttezza.

2) Svolgimento di un tema di ragioneria.

PROVA ORALE

I. — *Elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo*:

1) Fonti del diritto costituzionale. 2) Forme di Stato e forme di Governo. 3) La Costituzione della Repubblica italiana. 4) La Corte Costituzionale. 5) Fonti del diritto amministrativo. 6) Le attribuzioni della Corte dei conti e delle Ragionerie centrali. 7) Le attribuzioni del Consiglio di Stato, del Consiglio nazionale della economia e del lavoro e dell'Avvocatura dello Stato. 8) Le principali disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto Presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3) con particolare riferimento alla responsabilità dell'impiegato.

II. — *Elementi di ragioneria e di contabilità di Stato*:

1) Amministrazione economica, suo scopo e suoi mezzi. Azienda, sue classificazioni. Aziende private e aziende pubbliche. 2) Patrimonio e suoi elementi. Patrimonio netto e sue partizioni. 3) Inventario. Varie specie di inventari, scopi, usi. Consegne, riconsegne e relative responsabilità degli amministratori. 4) Rendite e spese. Impegni. Resti attivi e resti passivi. 5) Bilancio di previsione, suo scopo e sua forma, classificazione delle entrate e delle uscite Bilancio di competenza. Bilancio finanziario. 6) Periodo economico Anno solare. Anno finanziario 7) Scritture contabili e registri Giornali, mastri e giornalmastri. Registri ausiliari. 8) Definizione del conto. Varie specie di conti Modi e forme di sviluppo dei conti sintetici. 9) Sistemi e metodo di scrittura Partita doppia ordinaria e a forma di giornalmastro. Partita semplice. 10) Rendiconto generale: sua forma Rendiconto finanziario e rendiconto patrimoniale: loro forma, loro scopo, loro parti Relazioni, allegati, documenti giustificativi. Revisione Approvazione. 11) Del patrimonio dello Stato. 12) Dei contratti dello Stato. 13) Dell'anno finanziario e del bilancio di previsione. 14) Delle entrate e delle spese dello Stato. 15) Degli agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato. 16) Conti giudiziali.

III. — *Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica istruzione*:

1) Ordinamento generale dei servizi centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione. 2) I corpi

consultivi, centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione. 3) I convitti nazionali nel regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054. 4) Il regolamento di contabilità dei convitti nazionali (regio decreto 30 aprile 1931, n. 854). 5) Il regolamento dei convitti nazionali approvato con regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, con particolare riferimento alle norme relative al patrimonio e all'Amministrazione e a quelle che concernono le attribuzioni dei funzionari. 6) Gli educandati femminili dello Stato (regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1° ottobre 1931, n. 1312).

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA TEDESCA

La prova consiste in una lettura e in una conversazione integrate da un breve saggio scritto inteso ad accertare la capacità del candidato a tradurre dall'italiano in tedesco.

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

(147)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli ai posti di segretario generale di prima classe vacanti nelle provincie di Avellino, Novara e Rovigo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi, per titoli, ai posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nelle provincie di Avellino, Novara e Rovigo, della classe prima.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice-segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare,

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di Tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari

Nella domanda gli aspiranti di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alla lettera *c*), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alla suddetta lettera *c*), che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 11 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: BISORI

(209)

Concorsi per titoli ai posti di segretario generale di 2ª classe vacanti nei comuni di Casale Monferrato (Alessandria) e Merano (Bolzano), della classe seconda.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi, per titoli, ai posti di segretario generale di 2ª classe vacanti nei comuni di Casale Monferrato (Alessandria) e Merano (Bolzano), della classe seconda.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie, i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alle lettere c) e d) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere c) e d), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alle suddette lettere c) e d), che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 11 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: BISORI

(210)

Graduatoria di merito del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Piacenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 28 aprile 1959 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Piacenza;

Visto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1959, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Piacenza, nell'ordine appresso indicato:

1. Polazzi dott. Tito . . . . punti 83,83 su 132
2. Frajese dott. Vittorio . . . » 82,50 »
3. Ferrari dott. Gino . . . . » 81,51 »
4. Perta dott. Angelo . . . . » 81,24 »
5. Vailati dott. Costantino . . . » 79,85 »
6. Madau Diaz dott. Gaetano . . . » 79,66 »
7. Ferro dott. Girolamo . . . . » 79,04 »
8. Davì dott. Guido . . . . . » 77,66 »
9. De Palo dott. Vittorio . . . . » 77,64 »
10. Ferraro dott. Domenico . . . » 76,81 »
11. Menduni dott. Attilio . . . . » 75,86 »
12. Romano dott. Antonio . . . » 75,76 »
13. Merolli dott. Rocco . . . . » 75,62 »
14. Succi Cimentini dott. Flobert . . » 74,58 »
15. Calabro Vincenzo . . . . . » 74 — »
16. Russo Ferruccio . . . . . » 73,50 »
17. Novaga Arvedo . . . . . » 73,16 »
18. Messina dott. Francesco . . . » 73,10 »
19. Campanelli dott. Giovanni . . . » 72,91 »
20. Napolino dott. Francesco . . . » 72,87 »
21. De Lisi dott. Leonardo . . . » 72,52 »
22. Rianò dott. Enrico . . . . . » 72,27 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1959

p. *Il Ministro*: BISORI

(228)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.